

*PATER PATRIAE E MAIESTAS*  
UN POSSIBILE NUOVO MODELLO NORMATIVO<sup>1</sup>  
Lucia di Cintio\*

SOMMARIO: 1.- *Pater patriae*, 2.- *Pater gentium*, 3.-Dalla retorica al diritto, 4.-*Maiestas*, 5.-*Maiestas*, un nuovo modello di produzione normativa, 6.- *Crimen maiestatis* e imperatori, 7.-La *maiestas* tra giurisprudenza e potere centrale, 8.-Primi spunti di riflessione

La letteratura in genere collega, in modo automatico, *pater patriae* e *maiestas*, affermando, in sintesi, che l'appellativo di *pater patriae* avrebbe rappresentato un aspetto della *maiestas*<sup>2</sup>, e da esso non sarebbero derivati particolari effetti giuridici<sup>3</sup>, anche laddove avesse funto da supporto ideologico al potere centrale<sup>4</sup>. La parziale sovrapposizione di *pater patriae* e *maiestas* postula in letteratura l'assimilazione di *pater patriae* a *pater familias*<sup>5</sup>. Rispetto a tale idea, i concetti in esame potrebbero essere ripensati, cercando di cogliere se abbiano segnato anche un nuovo percorso giuridico, oltre che ideologico. Innanzi tutto, si

---

\*Docente di Storia del diritto romano, presso l'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche.

<sup>1</sup> Il presente testo rappresenta la versione scritta, corredata di note, della relazione tenuta a Napoli, in occasione del seminario di studio in memoria di D. Piattelli, dal titolo *Patres/Patria. Religione, violenza e diritto famiglia, città e stato*, il 22 maggio 2019, presso l'Università degli studi 'Suor Orsola Benicasa', Napoli.

<sup>2</sup> M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis: il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, 191. Lo studioso ripercorre l'evoluzione del reato di lesa maestà sino ai Codici moderni e dà ben conto di come il concetto di *maiestas* 'assato' su quello di *pater* abbia comportato ripercussioni sulla strumentalizzazione e la dilatazione del reato politico anche nei moderni codici.

<sup>3</sup> Così T. Mommsen, *Römische Geschichte*, II.2., Berlin 1887, 779s., per cui il binomio *pater patriae* avrebbe indicato un titolo onorifico, quasi senza importanza giuridica. Per molto tempo, tale teoria ha trovato accoglimento, divenendo quasi tralatizia, trovando ulteriori conferme testuali in studi posteriori, come in quello di J. Berbanger, *Recherches sur l'aspect ideologique du principat*, Basel 1953, *passim*, F. De Martino, *Storia della Costituzione romana*, 4, Napoli 1974, 221. A segnare un cambiamento è il contributo di A. Alföldi, *Der Vater der Vaterlandes im römischen Deuen*, Darmstad 1978. In particolare, lo studioso stabilisce che le prime attestazioni dell'espressione *pater patriae* risalirebbero a Cicerone e che non si tratterebbe, come voleva Mommsen, di un titolo meramente onorifico, bensì avrebbe svolto una funzione di supporto e rafforzamento dell'ideologia imperiale, sempre più assolutistica. Ed è sempre il medesimo autore che conferma l'appellativo in esame come caratteristica della *maiestas* imperiale. Le opere successive si pongono, per la maggior parte, nel solco tracciato da Alföldi, così: M. Pani, *La Politica in Roma Antica: Cultura e Prassi*, Roma 1997, 242ss. Carter, *God as father in Matthew*, in *Finding a Woman's Place: Essays in Honor of Carolyn Osiek*, (a cura di David L. Balch, Jason T. Lamoreaux), 83ss. Lo studioso ritiene che il concetto di *pater patriae* si atteggiasse a supporto dell'ideologia del potere imperiale, accostando la diffusione della ideologia imperiale, alla luce anche di quella cristiana, allora nascente. Una idea di fondo simile è il contributo di F. Costabile, *Caius Iulius Caesar. Dal dictator al princeps dal divi filius al Cristo. Augusto e le maschere del potere*, Roma 2013, 56ss, che compie una analisi e un parallelo tra retorica augustea e quella riguardante la figura di Cristo, dimostrando come la prima cronologicamente sia posteriore alla seconda e dunque come tale ideologia potesse essere frutto di un sentire culturale e ideale de tempo, ridimensionando la forza rivoluzionaria del pensiero cristiano.

<sup>4</sup> Sulla scia di Mommsen, non mi sembra significativo il testo di D. 48. 22.18 pr. (Callistr...): *...relegatus morari non potest romae, etsi id sententia comprehensum non est, quia communis patria est: neque in ea civitate, in qua moratur princeps vel per quam transit, iis enim solis permissum est principem intueri, qui Romam ingredi possunt, quia princeps pater patriae est*, ove *pater patriae* è una espressione enfatica. Sul brano, V. Marotta, *I giuristi e l'impero*, in *Giuristi romani e storiografia moderna*, Torino 2017, 208 con bibliografia.

<sup>5</sup> G. Rizzelli, *Immagini di padri augustei*, in *Legami familiari e diritto nel mondo romano. Atti del V incontro fra storici e giuristi Lecce 26-27 febbraio 2015*, Lecce 2016, 5, "in questo 'manifesto' del sistema dei valori che il principato afferma di restaurare, quella paterna è, dunque, una figura-chiave che rinvia, al contempo, al *pater familias* ed al *pater patriae*".

può notare che se *pater patriae* identifica un appellativo, diversamente *maiestas* individua un *nomen abstractum*. La differenza potrebbe afferire alla storia delle categorie, potendo essere indice di una elaborazione di *maiestas* maggiormente evoluta rispetto a *pater patriae*<sup>6</sup>.

### 1.- *Pater patriae*

L'espressione *pater patriae*, o *parens patriae*, va, dunque, esaminata in chiave diacronica, mutando di senso nel tempo. Oramai è acquisito che le prime attestazioni risalgano alla letteratura tardo repubblicana, in Cicerone<sup>7</sup>, per qualificare Romolo<sup>8</sup>, Furio Camillo<sup>9</sup>, se stesso appellato in tal modo dal *princeps senatus*, per aver contribuito in modo determinante a sventare i tentavi sovversivi di Catilina. Sia ove riferita a soggetti leggendari sia storici, la figura del *pater patriae* è sempre inserita in contesti retorici o letterari ed esprime una correlazione tra singolo e collettività, in base alla quale il soggetto compie degli atti di conservazione o di rigenerazione della *civitas*, del suo assetto. Senonché, è proprio nelle medesime fonti che la dottrina individua la sua assimilazione, per estensione, alla figura *pater familias*; ma quello di *pater familias* costituisce un binomio che individua un istituto tipico del diritto romano, con precise *potestates* che ne discendono verso la famiglia, una serie di relazioni tra soggetti, il cui senso appartenenza in chiave gerarchica trova un riscontro lessicale nell'uso dell'accusativo di relazione o genitivo greco che persiste nel tempo, nonostante i mutamenti linguistici interni alla lingua latina<sup>10</sup>.

Si è così di fronte a un istituto giuridico e una *definitio* tra loro diverse, potendo trovare soltanto un raccordo nell'ampio ventaglio semantico, se si considerano non le espressioni binomiali, ma il concetto di *pater*, la cui radice indoeuropea *pat* indica proprio l'atto di nutrire, conservare, quindi in linea con il senso retorico di *pater patriae*.

Allora, una comunanza di significato potrebbe ravvisarsi paragonando il senso di *pater patriae* alla figura del *pater*, non del *pater familias*, nell'accezione di colui che svolge la funzione di conservare o nutrire o generare. Ed è in tale senso che è impiegato negli ascritti letterari anche di epoca successiva<sup>11</sup>.

Un'espressione simile a *pater patriae*, ossia *pater patridos*, si trova nella letteratura greca, ma non precede le attestazioni romane, perciò non può essere considerata un modello, un antecedente da cui attingere. Invero, *pater patridos* nulla altro è, se non la traslitterazione di *pater patriae*, di cui un esempio può chiarirne anche l'accezione nel senso di colui che fonda. Si tratta di una iscrizione di Tyatira<sup>12</sup>, in cui si legge che il sacerdote personale di Augusto, C. Iulius Xenon, è qualificato, tra l'altro, *pater patridos*, in quanto avrebbe rigenerato, fondato, la patria, intesa come città (*polis*), nel caso dei greci<sup>13</sup>.

<sup>6</sup> Per 'evoluzione semantica in corrispondenza di quella concettuale mi sembra ancora esemplare R. von Ihering, *Lo spirito del diritto romano nei diversi gradi del suo sviluppo*, 1, (trad. it. di L. Bellavite), Milano 1855, 167ss.

<sup>7</sup> Cic. *Phil.* 2. 12: ... *Frequentissimo senatui sic placuit ut esset nemo qui mihi non ut parenti gratias ageret, qui mihi non vitam suam, fortunas, liberos, rem publicam referret acceptam*; *Pis.* 3.6: *Me Q. Catulus, princeps huius ordinis et auctor publici consilii, frequentissimo senatu parentem patriae nominavit*.

<sup>8</sup> Cic., *Div.* 1.3, *Liv.* 1.16.1; *Att.* 9.10. 3; *Sest.* 121; *Iuven.* *Sat.* 8.243: *Sed Roma parentem, Roma patrem patriae Ciceronem libera dixit*.

<sup>9</sup> *Dio.* 53.49.7; *Liv.* 5.49.7.

<sup>10</sup> L'impiego dell'accusativo di relazione è stato letto come una sorta di arcaismo linguistico. A mio avviso, può essere frutto di una scelta precisa, funzionale all'istituto giuridico che indicava.

<sup>11</sup> Così, a titolo esemplificativo, *Enn., Ann.* 113.5: *O pater, o genitor*; *Polib.* 6.39.6-7, anche lo storico impiega l'espressione come sinonimo di *genitor*; in *Dio* 53.18.3 si concepisce la figura imperiale come padre che ama i suoi sudditi, ma sempre in senso gerarchico.

<sup>12</sup> TAM V.2, 1098.

<sup>13</sup> Per l'iscrizione cfr. A. Lintott, *Imperium Romanum: Politics and Administration*, Abingdon an Tames 2013, 166.

*Pater patriae*, in tal caso assume un senso simile a quello di *conditor*, ma il richiamo al pater implica connotazioni etiche assenti nell'espressione *conditor*, acquisendo così, maggior enfasi retorica<sup>14</sup>.

## 2.- *Pater gentium*

Un significato simile a quella visto nelle fonti romane di *pater patriae*, può essere *pater gentium*. Esso è impiegata in Cicerone, *De rep.* 2.35<sup>15</sup>: *...Isque ut de suo imperio legem tulit, principio duplicavit illum pristinum patrum numerum, et antiquos patres maiorum gentium appellavit, quos priores sententiam rogabat, a se adscitos minorum.*

Il tale contesto il *pater gentium* è il rappresentante e, allo stesso tempo, il capostipite delle *gentes*. Si attualizza un rapporto, anche in tal caso, tra soggetto singolo e collettività, che non è gerarchico ma di tutela e di rappresentanza.

*Pater gentium* è presente anche delle sacre scritture<sup>16</sup>, per indicare i fondatori di una stirpe.

I documenti a nostra disposizione non consentono di affermare una derivazione di *pater patriae* da *pater gentium* delle sacre scritture. Tuttavia, una tale ipotesi non può nemmeno essere scartata a priori, alla luce dei contatti che cultura ebraica e romana ebbero, per il tramite delle comunità ebraiche presenti al sud della penisola. Segnatamente potrebbero essere state di una certa influenza le comunità presenti in Sicilia al tempo in cui Cicerone, che utilizza sia *pater gentium* che *pater patriae*, fu proconsole<sup>17</sup>.

Sia nel caso di Cicerone, che in quello dell'Ecclesiaste, *pater* assumerebbe un senso collegabile alle relazioni pubbliche e non private, (come il *pater familias*), e che più che all'autorità, si rinvierebbe a un senso di rappresentanza autorevole, e allo stesso tempo biologico, in quanto capostipite.

Quindi, la retorica del *pater patriae* potrebbe derivare da ciò che si individuava con *pater gentium*, attraverso un percorso concettuale, una sorta di evoluzione, per cui, all'elemento personale, *gens*, si sarebbe sostituito un termine che reca in sé una connotazione territoriale, *patria*. Segno anche del mutamento di prospettiva storico, per cui il senso di appartenenza è dato dal territorio e dal suo modello costituzionale, non più soltanto dalla *gens* e del quale indice ulteriore potrebbe essere D. 48.22.18 pr., già visto, di Callistrato<sup>18</sup>.

In sintesi, sembrerebbe che, nelle prime attestazioni, *pater patriae* riveste un valore retorico, enfatico, scollegato alla *pater familias*, ove concepito come istituto giuridico dai caratteri noti.

## 3.-Dalla retorica al diritto

<sup>14</sup> Furio Camillo, infatti, è definito *parens patriae* e *conditor alter urbi*, (Liv. 5.49) ove *alter*, a mio avviso, rende l'idea della similarità dei due termini e l'area semantica di *conditor* in relazione a *urbs*, ossia città in senso materiale.

<sup>15</sup> *In civitatem receptus esset, propter humanitatem atque doctrinam Anco regi familiaris est factus usque eo ut consiliorum omnium particeps et socius paene regni putaretur. Erat in eo praeterea summa comitas, summa in omnis civis opis, auxilii, defensionis, largiendi etiam benignitas. itaque mortuo Marcio cunctis populi suffragiis rex est creatus L. Tarquinius; sic enim suum nomen ex Graeco nomine inflexerat, ut in omni genere huius populi consuetudinem videretur imitatus.*

<sup>16</sup> *Ecclesiasticus*, 44: *Abraham magnus pater multitudinis gentium, et non est inventus similis illi in gloria.* *Pater gentium* è impiegata per Abramo, nel senso di capostipite. Ancora, in *Genesi*, 14.5.22 e anche è ricordato da Paolo, in *Ad Rom.* 4.

<sup>17</sup> Della presenza di insediamenti ebraici in Sicilia proprio al tempo in cui Cicerone vi fu proconsole, ci dà conto anche Rutilio Numaziano nel *De reditu* e Filone. In particolare, recenti studi esaminano l'influenza della cultura ebraica nella ideologia romana nei primi anni del principato. In sintesi ci sarebbe stata una permeazione di alcuni aspetti venerativi trasferitisi nella figura del *princeps*. Di recenti sul tema cfr.: J. A. Whitlark, *Resisting Empire: Rethinking the Purpose of the Letter to "the Hebrews"*, London 2014, 97ss.; B. W. Winter, *Divine Honours for the Caesars: The First Christians' Responses*, Grand Rapids, Michigan 2015, 266ss. L'autore, dopo aver compiuto un excursus delle fonti riguardanti Augusto

<sup>18</sup> D. 48.22. 18 pr., su cui nt. 4. Mi sembra renda l'idea che il concetto di pater, oramai è riferito a tutto l'impero ove, dopo il 212 d. C., l'elemento personale e territoriale, nella maggior parte dei casi, coincide. Sarà nel VI secolo, con i regni romano-barbarici che *gens* e territorio saranno trattati in modo complesso.

Invero, vi è un elemento dello stesso periodo storico, che segna un punto di svolta, per quanto concerne la presente indagine, non solo per il valore da conferire all'espressione *pater patriae*, ma anche per quanto attiene alla tecnica legislativa.

In un brano, Cicerone<sup>19</sup> riferisce di una incisione voluta da Antonio sui rostri delle statue di Cesare, recante la frase "*Parenti optime merito*", ove "*parenti*" sottende a *pater patriae*<sup>20</sup>. In base alla qualifica, di *parens*, si attua la pretesa della persecuzione degli uccisori di Cesare a titolo di parricidio e non soltanto in base alla *Lex Cornelia*. Attraverso questo artificio interpretativo, Antonio conferisce a tale definizione un senso giuridico, secondo una logica, per cui la figura generica del *parens patriae* sarebbe stata assimilabile a quella di *pater familias*.

Si assiste, in tal modo, a un mutamento nella produzione normativa, non dovuta a fattori giuridici, ma politici e ideologici. Per il tramite di una assimilazione espressiva, un concetto squisitamente retorico acquista valore nel diritto, diviene norma, pur se in nuce, in quanto non realizzato nei fatti. Si tratta di un fenomeno molto diverso da quello che prevedeva la ricezione di strutture di pensiero filosofiche utili al diritto, ed è anche lontano dalle tecniche giurisprudenziali e legislative precedenti. In questo caso, infatti, si opera una unificazione sotto una categoria tra *pater patriae* e *pater familias*, considerati due *species* di uno stesso *genus*, quello del *pater*, in base alla quale giustificare la repressione criminale.

Così, se la *definitio* giurisprudenziale si atteggia a risultante di un lavoro *ex post* sulla casistica, ora la medesima acquisisce un valore legale, nel momento in cui sia enucleata, non da operatori del diritto, ma da titolari di potere politico. Il titolo onorifico si trasforma, in linea astratta, in uno strumento di esercizio del potere, mediato dal diritto, con una modalità nuova, ma significativa.

Proprio in tali anni, le strutture di pensiero come *regula* e *definitio* entrano nell'uso giurisprudenziale, in modo rigoroso, quasi a contrapporsi a tali 'aperture'. Soltanto che esse restano nel campo del *ius*, e non incidono nel processo di formazione legislativo<sup>21</sup>.

Si assiste a quelli che sono i prodromi di un processo, per cui l'ideologia del potere elude la logica giuridica, la *iuris ratio*, per scopi politici e che trova i suoi sviluppi, non nel concetto di *pater patriae* ma in quello di *maiestas*.

A riprova della strumentalizzazione, pur nel rispetto formale dell'assetto ordinamentale, vi è il fatto, a mio avviso, che essendo quello di *maiestas* concetto atto a reprimere anche le condotte ritenute eversive, paragonato anche a *pater patriae*, sarebbe venuta meno la necessità di giuridicizzare l'espressione *pater patriae*, che diverrà una qualifica imperiale minore rispetto ad altre.

#### 4.-*Maiestas*

In contemporanea a *pater patriae*, nelle fonti si attesta il concetto di *maiestas*<sup>22</sup>. Solitamente ci si riferisce alla *maiestas* come una caratteristica del potere imperiale, che ne riassume il senso di autorità, represso in modo ampio attraverso il *crimen maiestatis*<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> *Ad fam.* 12.3: *Auget tuus amicus furorem in dies: primum in statua, quam posuit in rostris, inscripsit PARENTI OPTIME MERITO, ut non modo sicarii, sed iam etiam parricidae iudicemini, quid dico, iudicemini? iudicemur potius; vestri enim pulcherrimi facti ille furiosus me principem dicit fuisse. Utinam quidem fuisset! molestus nobis non esset. Sed hoc vestrum est; quod quoniam praeteriit, utinam haberem, quid vobis darem consilii! sed ne mihi quidem ipsi reperio quid faciendum sit; quid enim est, quod contra vim sine vi fieri possit? Consilium omne autem hoc est illorum, ut mortem Caesaris persequantur; itaque ante diem VI.*

<sup>20</sup> Svet., *Iul.*: 88 *Periit sexto et quinquagesimo aetatis anno atque in deorum numerum relatus est, non ore modo decernentium, sed et persuasione volgi. Siquidem ludis, quos primos consecrato ei heres Augustus edebat, stella crinita per septem continuos dies fulsit exoriens circa undecimam horam, creditumque est animam esse Caesaris in caelum recepti; et hac de causa simulacro eius in vertice additur stella. Curiam, in qua occisus est, obstrui placuit Idusque Martias Parricidium nominari, ac ne umquam eo die senatus ageretur.*

<sup>21</sup> Il punto è molto complesso, rinvio per una sua trattazione, a L. di Cintio, *Ordine e ordinamento*, Milano 2019, *passim*.

Esso compare nelle fonti tardo repubblicane, e che rappresentasse una novità nel panorama culturale<sup>24</sup> del tempo, si può evincere da Cicerone<sup>25</sup>. Già la stessa struttura espositiva del testo, presentando i caratteri della letteratura problematica, segnatamente della *constitutio*, ed evidenzia una certa problematicità nella configurazione di tale concetto. Così, si disquisisce sui possibili limiti della *maiestas*, della sua *deminutio*, nonché della sua stessa definizione, ossia *maiestas est in imperii atque in nominis populi Romani dignitate*<sup>26</sup>. In essa mi sembra che si esprima l'esigenza di conferire a tale concetto una sorta di veste giuridica attraverso il richiamo all'*imperium*, con una sorta di compromesso tra un aspetto etico, *dignitas*, e un potere costituzionale, *imperium*. In tale passaggio, a mio avviso, si possono

<sup>22</sup> Le stesse fonti impiegano il concetto di *maiestas* per definire posizioni giuridiche di epoca più risalente. Su tale aspetto in modo approfondito, con relativa bibliografia, cfr. R. Fiori, *Homo sacer, dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996, 21ss. Lo studioso legge la tematica della *maiestas* in una prospettiva anche storico-letteraria, rivolgendo particolare attenzione all'opera di Ovidio. L'autore nota che in Ovidio la *maiestas* è il principio regolatore di una sorta di ordine cosmico che si riflette anche tra privati. In sostanza così come nella visione relativistica ovidiana, anche nella società romana la concezione di *maiestas* sarebbe legata all'*honor* e alla *dignitas* in modo relativo.

<sup>23</sup> Su tale punto converge la dottrina, ma all'interno di tale impianto generale si registrano opinioni diverse. In particolare, le diversità si registrano nella ricostruzione storica dell'introduzione del concetto di *maiestas*. Così per T. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Berlin 1899, 538ss.; Id., *Le droit pénal Romain*, 2, Paris 1907, 83, il concetto di *maiestas* sarebbe nato all'interno della plebe come un potere che contro bilanciava l'*imperium* magistratuale, conferita ai tribuni. La sua violazione sarebbe stata repressa come *perduellio*. Nel tempo, tale concetto si sarebbe caratterizzato sempre più in modo autonomo sino ad avere una sanzione autonoma. La teoria di Mommsen è stata accolta da molti, come F. S. Lear, *Treason in Roman and Germanic Law: Collected Papers*, Texas 2013, B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998, 256s., ma da altri criticata in vari punti. In particolare sulla retrodatazione del concetto ai tempi delle lotte patrizio-plebee, in quanto sono riportate in fonti posteriori. La dottrina successiva trova un punto di convergenza nella teoria di E. Pollack, *Der Majestätsgedanke im römischen Recht*, Leipzig, 1908, *passim*, per cui la *maiestas* avrebbe conferito un'importanza in termini di avvicinamento alla divinità. Vi sarebbero stati gradi di *maiestas* a seconda del livello di assimilabilità una gerarchia, che in modo decrescente di *maiestas*, stabiliva una scala al cui vertice vi sarebbero gli dei, poi gli umani, il pater. Un impianto, questo, che ricalca le opere di Ovidio come ben notato da Fiori, *Homo sacer*, cit. 21ss. Lo studioso sviluppa quel filone dottrinario che accentua l'aspetto relativistico del concetto di *maiestas*, facendo leva anche sul senso etimologico, come anche aveva ipotizzato G. Dumézil, *Maiestas et Gravitatis*, in *Rev. Phil.* 26-27 (1951-1952) 7ss. Tale concetto, così, sarebbe frutto dell'astrazione del corrispondente aggettivo *maior*. *Maiestas* consiste nell'essere *maior* rispetto a un *minor* in termini di autorità. In una seconda fase si sarebbe passati a un'accezione in senso assoluto. Tali teorie non ricostruiscono il fenomeno della *maiestas* in senso storico, ma ideale; occorre tener presente, infatti, che riflettono testi tardo repubblicani o imperiali, con visioni proprie della cultura del tempo. Per una approfondita disamina anche su tale aspetto cfr. Fiori, *Homo sacer*, cit. 106ss.; Á. J. Pérez, *Autoritas et maiestas: historia, programa dinástico e iconografía en la moneda de Vespasiano*, Alicante 2003.

<sup>24</sup> Cicerone parla di controversia: ...*Cum est nominis controversia, quia vis vocabuli definienda verbis est, constitutio definitiva dicitur.*

<sup>25</sup> *De invent.* 2.17.52-53: *Eius generis exemplo nobis posita sit haec causa: C. Flaminius, is qui consul rem male gessit bello Punico secundo, cum tribunus plebis esset, invito senatu et omnino contra voluntatem omnium optimatum per seditionem ad populum legem agrariam ferebat. Hunc pater suus concilium plebis habentem de templo deduxit; arcessitur maiestatis. Intentio est: "Maiestatem minuisti, quod tribunum plebis de templo deduxisti". Depulsio est: "Non minui maiestatem". Quaestio est: maiestatemne minuerit? Ratio: "In filium enim quam habebam potestatem, ea sum usus". ...Ad hanc iudicationem argumentationes omnes afferre oportebit. [53] *Ac ne qui forte arbitretur nos non intellegere aliam quoque incidere constitutionem in hanc causam, eam nos partem solam sumimus, in quam praecepta nobis danda sunt. Omnibus autem partibus hoc in libro explicatis quivis omni in causa, si diligenter attendet, omnes videbit constitutiones et earum partes et controversias, si quae forte in eas incident; nam de omnibus praescribemus. Primus ergo accusatoris locus est eius nominis, cuius de vi quaeritur, brevis et aperta et ex opinione hominum definitio, hoc modo: Maiestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare. Hoc sic breviter expositum pluribus verbis est et rationibus confirmandum et ita esse, ut describeris, ostendendum. Postea ad id, quod defineris, factum eius, qui accusabitur, adiungere oportebit et ex eo, quod ostenderis esse, verbi causa maiestatem minuere, docere adversarium maiestatem minuisse et hunc totum locum communi loco confirmare, per quem ipsius facti atrocitas aut indignitas aut omnino culpa cum indignatione augeatur. Post erit infirmanda adversariorum descriptio.**

<sup>26</sup> *Part. orat.* 105.

individuare i segni di una tensione alla giuridicizzazione della categoria, tanto è che lo stesso Cicerone in altro frammento<sup>27</sup> pone alla base proprio la categoria maiestatica, meglio la sua *deminutio*, per legittimare reazioni di forza da parte della collettività romana. La *ratio* si attua, tuttavia, sul piano della retorica; infatti, così come nel caso di *pater patriae*, anche in questo, la *maiestas* si atteggia a concetto da cui non discendono effetti giuridici *ex ante* e che si ritiene squisitamente romano<sup>28</sup>.

Tale ultimo punto, pur se tratatizio, mi pare parzialmente superabile, dal momento in cui la categoria si inserisce nella cultura del tempo, tardo repubblicana, non solo romana, ma anche ellenica, ove si trova, per lo più, riferita alle opere d'arte, per indicarne la grandiosità e la fattura<sup>29</sup>. La *maiestas* trova il suo corrispondente greco nella parola *megetos* che acquisisce un senso traslato, oltre a quello letterale.

### 5.- *Maiestas*, un nuovo modello di produzione normativa

Proprio nello stesso periodo in cui la letteratura non giurisprudenziale acquisisce il concetto di *maiestas*, essa trova anche un riconoscimento giuridico, tramite una *Lex Appuleia* del 103 a.C.<sup>30</sup>, che avrebbe tutelato la collettività romana dagli abusi dei magistrati, in corrispondenza delle definizioni ciceroniane, una *Lex Varia* del 90 a.C. e una *Lex Cornelia*<sup>31</sup>, dell'81 a.C.

La *Lex Varia*<sup>32</sup> sembra riproporre la stessa concezione di *maiestas* di Cicerone, ossia come conservazione dell'assetto repubblicano esistente. Pertanto, in tal caso, vi è una corrispondenza tra retorica e diritto, all'interno di una idea che era quella di preservare uno *status quo* a carattere repubblicano. Si tratta di una *lex* in materia criminale con una caratterizzazione fortemente ideologica.

È con la *Lex Cornelia*, che la *maiestas* si precisa in modo diverso, come forma di tutela e di venerazione della figura personale di coloro che tengono il potere politico. Ciò mi sembra evidente nella disposizione ove si sanziona anche la distruzione di statue di magistrati.

Con la repressione criminale della *maiestas*, quale reato specifico, si attua quel meccanismo che nel caso di *pater patriae* era stato solo ipotizzato da Antonio nelle parole di Cicerone, ossia un concetto retorico, ampio dai contorni fluidi diviene norma in ambito criminale; si è fuori dagli schemi della tipicità e dal rigore che caratterizzava le scelte normative. Così come *pater patriae*, anche la *maiestas* diviene una categoria giuridica, ma attraverso una dinamica diversa rispetto a quella forzatura interpretativa di Antonio. Non vi è alcuna interpretazione estensiva o applicazione di fattispecie acquisite, ma in modo diretto, una categoria retorica trova un riconoscimento giuridico, nell'ambito del diritto criminale. Il potere, in altri termini, utilizza determinati schemi formali per innovare il diritto criminale.

Il dato parimenti significativo, a mio parere, è che attraverso la descrizione delle condotte sanzionate nella *Lex Cornelia*, ossia tramite una precisa tecnica legislativa, il concetto di *maiestas* si connota in un modo specifico e diverso rispetto a quello delineato dalla letteratura del tempo che la rappresentava come una forma di esaltazione della collettività romana.

<sup>27</sup> Cic. *Phil.* 3.5 ...*Maiestatemque populi Romani defendendam*...

<sup>28</sup> Per tutti, Fiori, *Homo sacer*, cit. 106s.

<sup>29</sup> Strab., 8.6.10 Dion., *Isoc.* 3 si trova il termine *megaloteknon*; Demetrio, *Eloc.*, 14 *megaleion*. Nella cultura latina Quintiliano, 4. 261 trova la corrispondenza della parola greca con la latina *magnificentia*. Ancora, Sta., *Silvae*, 4.6.35, che a proposito di Lisippo, afferma, *finisque inclusa per artos maiestas*.

<sup>30</sup> Per la *Lex Appuleia* cfr. *Rethorica ad Herennium*, 2.12.7; Cic., *De or.* 2.25.107, 2.49.201.

<sup>31</sup> Amm. Marc., *Res Gest.* 19.12. 17: *Et inquisitum in haec negotia fortius, nemo qui quidem recte sapiat reprehendet. Nec enim abnuimus salutem legitimi principis, propugnatoris bonorum et defensoris, unde salus quaeritur aliis, consociato studio muniri debere cunctorum; cuius retinendae causa validius, ubi maiestas pulsata defenditur, a quaestionibus vel cruentis, nullam Corneliae leges exemere fortunam.*

<sup>32</sup> Già una legge Gabinia del 139 aveva fissato norme punitive configurando il concetto della *maiestas populi romani* e il reato di danneggiamento della *maiestas* stessa, *crimen maiestatis minutae*.

Dunque, si legittima un nuovo modo di innovazione normativa, per cui da una categoria generale, la *maiestas*, si tipizzano le varie fattispecie; si tratta di un processo opposto e speculare rispetto a quello dei *prudentes*, ed è sintomatico del mutamento dei nuovi assetti.

### 6.- *Crimen maiestatis* e imperatori

Negli anni immediatamente successivi a quelli della emanazione delle leggi ora viste, il *crimen maiestatis* trova un riordino in una *Lex Iulia* dell'8 a. c.<sup>33</sup> di cui non è prevenuto il testo originale, ma che è citato anche in testi tardi, nelle *Pauli sententiae*<sup>34</sup>, in C. 9.8.4<sup>35</sup> (ove si prescrive la tortura)<sup>36</sup>, e nei frammenti di commento alla stessa nel relativo titolo quarto del libro 48 del Digesto. La letteratura, comunemente, ritiene che a partire da Augusto, il concetto di *maiestas* si sia atteggiato come una forma di divinizzazione della figura imperiale, che si poneva, per il suo tramite, anche al di sopra delle leggi, non solo dei sudditi<sup>37</sup>. Di conseguenza vi sarebbe stata, per il suo tramite, una dilatazione nella repressione criminale a scopo politico<sup>38</sup>.

Rispetto a tale impostazione la situazione, a mio avviso, appare composita e variabile sia nel tempo sia in base agli imperatori, e può essere sottoposta a nuova analisi.

Nonostante le leggi di sillane e augustee configurino la *maiestas* attraverso il *crimen* relativo, nel senso di un concetto che si impernia sulla divinizzazione della figura del *princeps*, quale strumento di repressione in senso lato, tuttavia si può delineare una differenza tra applicazione del reato stesso, all'interno di un quadro, come accennato poc'anzi, non così lineare. Infatti, gli imperatori dei primi secoli non sembrano applicare il *crimen maiestatis* come l'ampiezza concettuale avrebbero reso possibile, ma in modo più limitato.

In alcune testimonianze, per Augusto la percezione del reato è ancora quella di tutela della collettività romana, più che di divinizzazione della sua figura, se si guarda a

Tac., *Ann.* 3.24.3.4: *Inlustrium domuum adversa (etenim haud multum  
distanti tempore Calpurnii Pisonem, Aemilii Lepidam amiserant) solacio  
adfecit D. Silanus Iunia familiae redditus. casum eius paucis repetam. Ut*

<sup>33</sup> *Lege Iulia maiestatis tenetur is, cuius ope consilio adversus imperatorem vel rem publicam arma mota sunt exercitusve eius in insidias deductus est, quive iniussu imperatoris bellum gesserit dilectumve habuerit, exercitum comparaverit sollicitaverit (deserueritque Leid.) imperatorem. His antea in perpetuum aqua et igni interdicebatur (aqua eis et igni antea interdicebatur Leid.); nunc vero humiliores bestiis obiciuntur vel vivi exuruntur, honestiores capite puniuntur.*

<sup>34</sup> P. S. 5. 29. 2: *In rerum maiestatis... nulla dignitas a tormentis excipitur.*

<sup>35</sup> CI. 9. 8. 4 (= CTh. 9. 35. 1): *Excepta tamen maiestatis causa, in qua sola omnibus aequa condicio est.*

<sup>36</sup> Su tale aspetto, cfr.: J. D. Cloud, *The text of Digest XLVIII, 4: ad legem Iuliam maiestatis*, in ZSS. 80 (1963) 206ss.; R. A. Bauman, *The 'Crimen Maiestatis' in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1967, 206ss.; G. Pugliese, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in ANRW., 14.2, Berlin – New-York, 1982, cit. 750ss.; Santalucia, *Diritto e processo*, cit. 256s.

<sup>37</sup> Un punto, questo, acquisito, a titolo esemplificativo, cfr., tra gli altri: M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982, 40ss. : J. Gaudemet, *Maiestas populi romani*, in *Syntelesia Arangio Ruiz*, Napoli 1964, 698ss.; Fiori, *Homo sacer*, cit. 107s., con specifico riguardo a Ovid., *Fast.* 5.11-5-2, afferma "alla *maiestas populi romani* si aggiunge ora quella *deorum*, che Augusto rappresenta in veste di sommo sacerdote. La crasi concettuale realizzata in questa unica parola divenne completa nel 2 a. C. quando con il conferimento del titolo di *pater patriae*, il *principes* divenne anche detentore della *maiestas* riconosciuta tradizionalmente al *patronus* e al *pater familias*". Ancora F. Arcaria, *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della 'cognitio' criminale senatoria*, Torino 2009, 63 nt. 208.

<sup>38</sup> Per lo specifico *crimen* nel primo principato cfr.: Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 256 s.; Y. Thomas, *Les procédures de la majesté. La torture et l'enquête depuis les Julio-Claudiens*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Homage à la mémoire de A. Magdelain*, Paris 1998, 477 ss.; L. Solidoro Maruotti, *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002, 39ss.; F. Arcaria, *Quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur. Augusto e la repressione del dissenso per mezzo del senato agli inizi del principato*, Napoli 2013

*valida divo Augusto in rem publicam fortuna ita domi improspera fuit ob impudicitiam filiae ac neptis quas urbe depulit, adulterosque earum morte aut fuga punivit. Nam culpam inter viros ac feminas vulgatam gravi nomine laesarum religionum ac violatae maiestatis appellando clementiam maiorum suasque ipse leges egrediebatur.*

Il *princeps* punisce membri della sua stessa famiglia per lesa maestà, sottoponendola al principio di legalità. Dunque, la figura dell'imperatore non si pone al di sopra anche dell'etica comune; la *maiestas* in questa epoca, rappresenta ancora una *summa* di valori della società romana, almeno per alcuni contesti.

Sempre negli *Annales* tacitiani, si legge 3.38.1 [38]: *Non enim Tiberius, non accusatores fatiscebant. et Ancharius Priscus Caesium Cordum pro consule Cretae postulaverat repetundis, addito maiestatis crimine, quod tum omnium accusationum complementum erat.* L'accusa di *laesa maiestas* era sempre presente quasi a complemento; ciò è indice di una dilatazione del reato, ma il suo modo di porsi anche negli atti incriminatori, quasi a complemento, lascia credere a una sorta di clausola di stile. Proprio tale passaggio è stato letto dagli storici, unitamente al suo rifiuto del titolo di *pater patriae*, come una dilatazione del reato di lesa maestà da parte di Tiberio. Non di meno, mi sembra che negli atti di tale imperatore sia ravvisabile un certo distacco e una certa delimitazione degli atti rientranti nel crimine detto, anche nelle riforme che lo stesso opera proprio in merito al *crimen maiestatis*.

Così, ancora, proprio il culto delle statue, simbolo della nuova accezione di maestà, per Nerone diviene “uno strumento per attenuare la coercizione dei domini sui servi”<sup>39</sup>.

Varie testimonianze, inoltre, comproverebbero un'applicazione in senso restrittivo da parte di Traiano<sup>40</sup> e di Adriano<sup>41</sup>. Negli epistolari si leggono, infatti, affermazioni degli stessi ove non ritengono di governare attraverso l'uso dell'applicazione indiscriminata del *crimen maiestatis*. In particolare, mi sembra ravvisabile un distacco ideologico in Traiano, nella seguente attestazione, “*non ex metu nec terrore hominum aut criminibus maiestatis reverentiam nomini meo acquiri*”.

Si potrebbe ipotizzare che gli imperatori del principato applicassero o concepissero la *maiestas* a seconda delle loro formazione personale, come nel caso di Seneca e Nerone<sup>42</sup>.

## **7.- La *maiestas* tra giurisprudenza e potere centrale**

Per l'epoca successiva, altresì, a mio avviso, si può rintracciare una tendenza giurisprudenziale che tenta di limitare l'ampiezza dell'esercizio del potere repressivo in modo tanto ampio, sia attraverso la delineazione de concetto stesso di *maiestas* sia per il tramite dei criteri di applicazione del reato.

Già dall'analisi complessiva del titolo quarto del libro 48 del Digesto, dedicato alla *Lex Iulia de Maiestate*, emerge, credo, una tendenza a mitigarne i contenuti più che rafforzarne la severità. Molte disposizioni sono dedicate ai casi in cui non debba ricorrere

<sup>39</sup> Così M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2015, 133.

<sup>40</sup> Plin., *epist.* 10.82 *Traianus Plinio: 1 Potuisti non haerere, mi Secunde carissime, circa id de quo me consulendum existimasti, cum propositum meum optime nosses, non ex metu nec terrore hominum aut criminibus maiestatis reverentiam nomini meo acquiri. 2 Omissa ergo ea quaestione, quam non admitterem etiam si exemplis adiuveretur, ratio totius operis effecti sub cura Cocceiani Dionis excutiat, cum et utilitas civitatis exigat nec aut recuset Dion aut debeat recusare.*

<sup>41</sup> Eus., *Hist. Eccl.* 4.9.2.3.

<sup>42</sup> Si tratta, non di meno, di considerazioni che saranno approfondite e vagliate in uno studio maggiormente ampio, di futura pubblicazione. Sul punto, proprio in relazione al *crimen maiestatis*, cfr. F. D'ippolito, *Etica e stato in età Giulio-Claudia, in Seneca uomo politico e l'età di Claudio e di Nerone: atti del Convegno internazionale: Capri 25-27 marzo 1999*, Bari 2003, 18.

l'incriminazione, con particolare riguardo a quella forma di adorazione delle statue che implicavano una divinizzazione della figura imperiale.

Si esaminino ora, in tal senso,

D. 48.4.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*): *Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium inicum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: Quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint convenientve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur<sup>43</sup>: cuiusve opera consilio malo consilium inicum erit, quo quis magistratus populi romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat.*

‘Il crimine di lesa maestà si configura quando vi sia un attentato alla sicurezza del popolo romano<sup>44</sup> o alla sua integrità. È tenuto a rispondere in giudizio anche chi abbia inviato un messaggero o delle lettere ai nemici del popolo romano contenenti informazioni riservate colui che abbia aiutato il nemico fornendogli notizie...’.

Il testo è noto agli studiosi per vari aspetti, che non possono essere qui esaminati<sup>45</sup>. Per quanto concerne la *maiestas*, è stato concepito come una testimonianza vaga, generica<sup>46</sup>.

Senoché, negli ultimi tempi è emersa anche una lettura del frammento parzialmente diversa, ossia come una forma di tutela della sovranità romana, non così vaga, pertanto<sup>47</sup>.

<sup>43</sup> Sul problema del divieto di associazionismo nell'antica Roma, nel frammento ulpiano cfr.: F. M. De Robertis, *Il fr. 2 Dig. xxxvii, 11 de extr. crim. e il problema della illiceità in materia associativa*, *BIDR.* 44 (1936-1937) 408; S. Randazzo, *'Senatus consultum quo illicita collegia arcentur' (D. 47,22,1,1)*, in *BIDR.* 94-95 (1991-1992) 88ss., S. Sciortino, *Gli 'indices' nel processo criminale extra ordinem*, in *Iuris Antiqui Historia* 3 (2011) 53s.

<sup>44</sup> In questo brano il senso di *populus* e *respublica* tendono a coincidere, sulla scorta anche di D. 49.15.21.1 (Ulp. 5 *op.*).

<sup>45</sup> In particolare, di recente, P. Garbarino, *Appunti sulla 'Lex Quisquis' (9,14,3)*, in *BIDR.* 108 (2013) 137ss., se ne occupa in relazione alla *Lex Quisquis*, accostando D. 48.8.1 a CTh. 9.14.3 che racchiude una costituzione del 397 di Arcadio, attraverso corrispondenze lessicali. In tale contesto, lo studioso sottolinea la mera intenzionalità come elemento sufficiente ai fini della configurazione del reato di lesa maestà. Cfr. anche L. di Cintio, *L' 'Interpretatio Visigothorum' al 'Codex Theodosianus'. Il libro IX*, Milano 2013, 11ss.

Il brano risalta all'attenzione degli studiosi, anche perchè in esso sarebbe cristallizzato il principio per cui il reato si estingue con la morte del reo, su cui: L. Fanizza, *Il reato e la morte del reo*, in *Mélanges de l'école française de Rome* (1984) 96-2 671ss.; D'ippolito, *Etica e stato in età Giulio-Claudia*, cit. 18.

<sup>46</sup> Così M. Scognamiglio, *Principio di legalità e divieto di analogia*, in *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, Torino 2016, 166, che richiama L. Solidoro Maruotti, *La disciplina del 'crimen maiestatis' tra tardo antico e moderno*, in *Crimina e delicta nel tardo antico. Atti del Seminario di Studi, Teramo, 19-20 gennaio 2001*, Milano 2003, 129.

<sup>47</sup> In tale direzione si pone già una parte della letteratura, così: S. Randazzo, *Gli equilibri della cittadinanza romana, fra sovranità e impatto sociale*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 5, (2012) 29ss., "...Una sovranità considerata inviolabile e sacra, come sacrilego è l'attentato ad essa, l'attentato alla *maiestas populi romani* (D. 48.4.1 pr. Ulp. 7 *de off. procons.*: *Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur*) inteso come un gravissimo crimine commesso *adversus rem publicam*, cioè, in sintesi saldissima fra istituzioni e collettività politica, *adversus populum romanum vel adversus securitatem eius*". Dalle parole dello studioso emerge, mi sembra, appieno la consapevolezza del giurista severiano nel ricondurre il *crimen* di *laesa maiestas* nell'alveo della sovranità della collettività popolare e non nel solco della divinizzazione della figura imperiale. In tale direzione: F. De Marini Avonzo, *Due giuristi severiani per un imperatore sconosciuto*, in *Materiali per una*

In effetti, D. 48.4. 1 delinea il reato, come un attentato alla sicurezza della collettività romana, non si impernia sulla divinizzazione della figura dell'imperatore, o sulla sua venerazione. Sotto un profilo esegetico, in tale direzione, mi sembra si ponga anche la successiva menzione del *princeps*, segno che nella *definitio* immediatamente precedente la sua omissione potrebbe essere frutto di una visione precisa del giurista.

Anche la casistica elencata converge nella delimitazione dello stesso in un alveo tecnico e tipizzato che richiama l'antica *perduellio*<sup>48</sup>.

Si tratta di appurare se ciò sia frutto di una scelta ulpiana, più genericamente giurisprudenziale, o meno. Certamente i dati a disposizione non consentono ipotesi valide, ma il riferimento al *princeps* nel periodo immediatamente successivo, a quello dove si definisce il *crimen*, condurrebbe nella direzione di ipotizzare che la sua omissione in quest'ultimo non fosse frutto del caso. Se si esaminano i brani interni, sul tema, di Ulpiano si può notare un costante avvicinamento della *maiestas* alla *perduellio*<sup>49</sup>; rispetto a tale dato, a mio avviso, se si fosse voluta ampliare la *maiestas* e considerare quello di *perduellio* una sorta di relitto storico, il secondo sarebbe dovuto confluire nei caratteri della prima.

Se la definizione ulpiana incide sul concetto di *maiestas*, un brano di Modestino limita *crimen* dal punto di vista della sua applicazione processuale, ed è

D. 48.4.7.3 (Mod. 12 *pand.*): *Hoc tamen crimen iudicibus non in occasione ob principalis maiestatis venerationem habendum est, sed in veritate: nam et personam spectandam esse, an potuerit facere, et an ante quid fecerit et an cogitaverit et an sanae mentis fuerit. Nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est: quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit vel ad exemplum legis vindicandum est*<sup>50</sup>.

Modestino prescrive, ai fini della sanzione, l'intenzionalità, la disamina della persona dell'imputato, la sua capacità di intendere e volere<sup>51</sup>, i suoi precedenti<sup>52</sup>. Il reato, in tal modo, non implica una responsabilità oggettiva legata all'evento.

---

*storia della cultura giuridica*, 4 1974, 13ss., ora in, *Dall'impero cristiano al medioevo. Studi sul diritto tardoantico*, Goldbach 2001, 93ss.; S. Di Maria, *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: 'reverentia antiquitatis' e nuove prospettive nella legislazione giustiniana del Codice*, Bologna 2010, 8.

<sup>48</sup> Invero, tale punto non trova concorde la letteratura su cui si vedano le ntt. seguenti.

<sup>49</sup> Sull'accostamento della *maiestas* e *perduellio* in Ulpiano si veda l'approfondita analisi di Fanizza, *Il crimine e la morte del reo*, cit. 678ss. L'autrice opera un'analisi interna proprio delle fonti che si occupano di *maiestas* e *perduellio*, individuando una tendenza nei *prudentes* a tale assimilazione, frutto di una *ratio* precisa, che sarebbe maggiormente evidente in Marciano e in Ulpiano. Sul brano, in quanto di Ulpiano, e sul tale accostamento, cfr. V. Marotta, *Ulpiano e l'impero*, 1, Bari 2000, 132s. l'accostamento della *maiestas* alla *perduellio* risponderebbe anche a una logica normativa severiana. In tal senso, F. Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro: Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli 2006, 141.

<sup>50</sup> Sul brano, anche: L. Solidoro Maruotti, *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002, 16ss.; nella direzione di Solidoro è M. Scognamiglio, *Nullum crimen sine lege. Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale*, Salerno 2009, 115ss.

<sup>51</sup> In ciò gli studiosi, A. Lebigre, *Quelques aspects de la responsabilité pénale en droit romain classique*, Paris 1967, 104; G. Rizzelli, *Il furor di Elio Prisco*, in *Studi Nicosia*, 1, Milano 2007, 514, ravvisano una linea di Modestino, individuata anche in D. 48.9.9, che rispecchia anche la normativa imperiale. Il brano, rappresenta una concezione della follia sotto un profilo di incolpevolezza già in epoca classica.

<sup>52</sup> Per tale aspetto, cfr.: M. L. Navarra, *La Recidiva nell'Esperienza Giuridica Romana*, Torino 2015, 60; C. Russo Ruggeri, *La rilevanza dell'antecessa vita' nell'esperienza processuale romana*, in *AUPA*. 60 (2017) 143s., che compie una attenta disamina proprio per quanto concerne l'iter logico del giurista rinvenibile nel testo, al fine di pervenire alla verità processuale.

Proprio i frammenti di Modestino mi sembrano particolarmente significativi, da un certo punto di vista. Infatti, il giurista, permeato di cultura ellenica<sup>53</sup>, da un lato prescrive il culto delle statue dell'imperatore<sup>54</sup>, dall'altro delimita il campo di applicazione della *maiestas* attraverso varie esimenti, nonché la richiesta della ricorrenza della consapevolezza e volontarietà della commissione del reato, come già in Ulpiano in D. 48.4.1. L'intenzionalità, infatti, limita l'uso arbitrario del *crimen*, nella sua applicazione concreta.

Si potrebbe pensare a una dialettica, tra *prudentes* che tendevano all'uso del diritto in modo rigoroso, e potere centrale, ma i dati qui esaminati non sono tali da poter lasciar formulare ipotesi in una direzione o in un'altra.

### 8.-Primi spunti di riflessione

*Pater familias*, *pater patriae* e *maiestas* mi sembrano categorie diverse, che segnano un percorso proprio nella storia delle idee. *Pater familias* attiene alla tipicità degli istituti giuridici privatistici, mentre *pater patriae* e *maiestas* sono elementi, inizialmente, propri di una retorica repubblicana, -che non appartiene solo al mondo romano-, ma tra loro diversi.

Per il concetto di *maiestas*, in modo peculiare, si assiste a una nuova tecnica di produzione del diritto, per cui una categoria dai connotati anche etici, (quale la *dignitas* evocata da Cicerone), è recepita nel diritto con una legge; ed è attraverso di essa che il reato si tipizza in condotte specifiche. In tal modo, il potere centrale si sostituisce alla giurisprudenza. I prodromi di questo processo si vedono già nelle fasi delle dittature di epoca tardo repubblicana.

Proprio, la giuridicizzazione della *maiestas*, a mio avviso, può essere considerata quale emblema di come, all'interno di forme giuridiche conformi ai modelli costituzionali vigenti, si introducessero categorie sostanzialmente nuove.

Forse proprio perché un concetto che nasce in un contesto peculiare, impiegato con funzione enfatica e retorica, quello di *maiestas* sembra essere utilizzato dai primi imperatori, in modo non così uniforme, con dei tentativi di ricondurne l'uso in un alveo meno personalizzante; ma è la giurisprudenza, fino ai Severi, che svolge ancora una funzione mitigatrice della portata del crimine, attraverso esimenti e requisiti soggettivi, nonché per mezzo della sua assimilazione, pur parziale, al reato di *perduellio* (in linea di principio, lesa maestà e tradimento sono concetti diversi, in quanto la *perduellio* implica un concetto di fedeltà attraverso un giuramento, un patto tra rappresentante e rappresentato, la maestà, invece, prescinde anche dal rapporto di fedeltà, in quanto si erge al di sopra di tutto)<sup>55</sup>.

Sarà quando il ruolo dialettico della giurisprudenza verrà meno, che, unitamente ad altri fattori che non possono essere esaminati in questa sede, il crimine e la corrispondente categoria si dilateranno, permanendo pur sempre delle oscillazioni, dovute alle ideologie dei vari imperatori<sup>56</sup>.

#### Abstract:

Il contributo esamina i concetti di *pater patriae* e *maiestas*, in quanto nuovi modelli di schemi normativi. L'indagine, parte di uno studio più ampio, vuole esprimere le prime impressioni sul mutamento a cui si assiste tra la fine della repubblica e l'inizio del Principato. Il primo periodo storico risente, sotto il profilo giuridico, delle dittature che si avvicendarono e che segnarono anche

<sup>53</sup> G. Viarengo, *Studi su Erennio Modestino: profili biografici*, Torino 2009.

<sup>54</sup> D. 48.4.7.4 (Mod. 12 *pand.*): *Crimen maiestatis facto vel violatis statuis vel imaginibus maxime exacerbatur in milites.*

<sup>55</sup> Cfr., sul punto, *supra* nt. 22.

<sup>56</sup> Per tale punto, di Cintio, *L' 'Interpretatio Visigothorum'*, cit. 11ss.

un nuovo *modus agendi*, introducendo nella legislazione concetti e categorie retoriche, lette in modo diverso, incentrate sulla personalizzazione del potere.

Contrariamente a quanto possa apparire, gli imperatori della prima fase del principato, per molti versi, cercarono di orientare tali concetti in un alveo ideologico meno personale. Sembrano i *prudentes*, ad ogni modo, a ricondurre i *crimina* nascenti da tali meccanismi, in particolare, la *laesa maiestas*, nel solco della tipicità, il più possibile tecnico, limitandone l'ambito di applicazione.

I severiani sono gli ultimi giuristi a porsi in maniere dialettica, attraverso il diritto, con il potere centrale. Successivamente, al venir meno di tale confronto, verranno meno anche i tentavi di ricondurre tali concetti, segnatamente la *maiestas*, nell'ambito della *stricti iuris ratio*.

The paper examines the concepts of *pater patriae* and *maiestas*, as new models of normative schemes. The survey, part of a larger study, aims to express the first impressions of the change we are witnessing between the end of the Republic and the beginning of the 'Principato'. From a juridical point of view, the first historical period was influenced by dictatorships that alternated and also marked a new *modus agendi*, introducing rhetorical concepts and categories in the legislation, read differently, centered on the personalization of power.

Contrary to what may appear, the emperors of the first phase of the principality, in many ways, sought to orient these concepts in a less personal ideological context. In any case, *prudentes* seem to bring the *crimina* born from such mechanisms, in particular, *laesa maiestas*, in the wake of typicality, as technical as possible, limiting the scope of its application.

The severians are the last jurists to put themselves in dialectical ways, through law, with the central power. Subsequently, as soon as this confrontation ceases, the attempts to bring back these concepts, especially the *maiestas*, within the framework of the *stricti iuris ratio* will cease.